

Conferenza Episcopale Italiana
3° Convegno Nazionale degli Economi Diocesani

L'Istruzione in materia amministrativa 2005

**L'istruzione in materia amministrativa 2005:
presentazione generale**

S.E. Mons. Carlo Roberto Maria Redaelli
*Vicario generale dell'Arcidiocesi di Milano
Presidente del Comitato CEI per gli enti e i
beni ecclesiastici*

Chianciano T. – 27/29 marzo 2006

Vorrei presentare la nuova *Istruzione in materia amministrativa* (IMA), approvata dall'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana nel maggio 2005, mettendomi dal punto di vista del lettore interessato a questo documento, perché impegnato a diverso titolo nell'amministrazione degli enti e dei beni ecclesiali: penso in particolare ai responsabili di questi enti (Vescovi, parroci, rettori di chiese, superiori religiosi, ecc.), agli economisti, ai membri dei consigli per gli affari economici, ai tecnici che con diverse competenze prestano la loro collaborazione. Provo a rispondere ad alcune domande.

Perché un'istruzione in materia amministrativa?

La prima e più ovvia questione da cui partire è perché i Vescovi italiani hanno predisposto e approvato un'istruzione in materia amministrativa e lo hanno fatto non solo una prima volta nel 1990 (pubblicandola nell'aprile 1992), ma hanno ritenuto opportuno ripetere l'operazione quindici anni dopo, approvandone una seconda edizione nel 2005.

Lasciando per ora da parte la domanda su ciò che ha giustificato una seconda edizione, mi sembra importante rispondere alla questione sui motivi che hanno portato a ritenere utile, se non persino necessaria, un'istruzione in materia amministrativa valida per l'intera Chiesa italiana.

a. La pluralità delle fonti

Una prima risposta deve porre l'accento sulla pluralità delle fonti che sta alla base delle molteplici norme, disposizioni, indicazioni in materia di amministrazione degli enti e dei beni ecclesiali in Italia. Ritengo importante non fermarsi a constatare il dato di fatto della molteplicità e della frammentarietà delle norme, che già sarebbe sufficiente a giustificare l'elaborazione se non di "testo unico", almeno di una silloge organica di tutta la normativa, per cercare invece di capire il senso della pluralità di fonti e delle loro articolazioni. Anche ai tecnici del settore interessa non solo conoscere con precisione la normativa da applicare, ma coglierne anzitutto il senso complessivo e comprendere il contesto di principi e di valori in cui essa si colloca. È tale contesto, infatti, a fornire le coordinate del loro lavoro, orientandone le scelte e determinando gli adempimenti di loro spettanza.

b. La pluralità delle fonti canoniche: principi e strutture fondamentali

Una prima pluralità di fonti da cui deriva la normativa amministrativa è propria del diritto canonico. Molto spesso si identifica un po' semplicisticamente il diritto canonico con il codice di diritto canonico. Se è vero che il codice, nella sua rinnovata configurazione postconciliare promulgata nel 1983, è la principale e insostituibile fonte normativa anche delle disposizioni in materia di amministrazione di enti e di beni, occorre subito dire che esso è per sua natura un documento che non esaurisce la dimensione giuridica della Chiesa. Ciò è vero in una duplice direzione: con riferimento anzitutto a quanto costituisce il substrato della normativa codiciale e più in generale canonica, ossia ai principi e alle strutture giuridiche fondamentali, e poi in relazione alle fonti gerarchicamente subordinate riconducibili a quello che viene tecnicamente definito come *diritto particolare*.

I principi e le strutture giuridiche fondamentali, prima ancora di essere tradotti in disposizioni positive, costituiscono l'ossatura del diritto della Chiesa. Si pensi – per restare nell'ambito amministrativo – al principio della finalizzazione dei beni agli scopi

che sono propri della Chiesa, al principio della comunione che deve realizzarsi anche in materia di beni, al principio dell'autonomia dei carismi, tema di fondamentale importanza per comprendere la normativa propria degli istituti di vita consacrata, al principio del rispetto delle volontà dei fedeli, al principio del prevalere della giustizia sostanziale e della verità persino rispetto a quello della certezza giuridica (si veda la particolare normativa sulla prescrizione canonica, in cui ha un ruolo fondamentale la continuità della buona fede nel possesso del bene o del diritto), a quello della responsabilità degli amministratori in riferimento gerarchico all'autorità ecclesiale, al rilievo dato al primato del Romano Pontefice anche nell'amministrazione dei beni temporali. Per quanto riguarda le strutture, basti riferirsi all'articolarsi degli enti nella Chiesa attorno alla sua struttura gerarchica (Chiesa universale e Chiese particolari), intrecciata con quella che potremmo chiamare la struttura carismatica in senso proprio (istituti religiosi) o anche lato (associazioni e movimenti).

Questi principi e strutture, con gli istituti giuridici conseguenti, trovano la loro origine nella Rivelazione stessa (si parla in questo caso di *diritto divino rivelato*), nella tradizione canonica della Chiesa e nella stessa giuridicità umana, che nei suoi elementi fondamentali è riconducibile a Dio (si parla in questo caso di *diritto divino naturale*). Essi sono espressi in molteplici documenti, a cominciare dalla Sacra Scrittura per giungere fino al concilio Vaticano II e ai più recenti pronunciamenti magisteriali. Tutti questi documenti vanno considerati come fonti ultime della normativa canonica.

Anche nella gestione quotidiana degli enti e dei beni della Chiesa è importante non perdere di vista questo contesto in cui si inseriscono le norme codiciali e in generale quelle canoniche. Avulse dal loro riferimento ai principi del diritto ecclesiale, infatti, le singole norme possono apparire agli operatori del settore astruse e ingiustificate, se non addirittura inutili complicazioni che si osservano per spirito di obbedienza o di rassegnazione. Comprese, invece, nel loro valore, diventano stimolo e strumento per far sì che la Chiesa divenga in tutta la sua realtà – anche in quella amministrativa ed economica – sempre più fedele al Signore. Inoltre, non bisogna dimenticare che la comprensione delle norme nel loro profondo significato di servizio alla giustizia e alla comunione ecclesiale porta a interpretarle e applicarle in maniera non formalistica, ma reale e aderente al cammino attuale del popolo di Dio.

c. La pluralità delle fonti canoniche: diritto universale e particolare

Dopo avere ricordato che il codice di diritto canonico non esaurisce tutta la giuridicità della Chiesa, ma ne è solo la principale espressione normativa, occorre tenere presente che anche nell'ambito amministrativo esso costituisce soltanto la normativa valida per tutta la Chiesa, che esige per natura sua un completamento ai diversi livelli delle Chiese particolari.

La necessità di ulteriori integrazioni non si spiega solo con il fatto che non è possibile dare una normativa dettagliata applicabile in tutto il mondo, tanto nei paesi di antica tradizione cristiana quanto in quelli di più recente evangelizzazione. In realtà, c'è una ragione più profonda, legata alla natura stessa di ciascuna Chiesa particolare, che, anche in campo amministrativo, non è una "succursale" della Chiesa universale, ma vera e propria realtà di Chiesa, con una specifica configurazione e peculiari responsabilità da vivere in comunione con la Chiesa universale e con le altre Chiese particolari del suo stesso territorio. La necessità di completare la normativa amministrativa in sede locale non è quindi un onere in più che grava sui Vescovi, ma un impegno che deriva dalla natura stessa della Chiesa particolare. Di fatto gli adempimenti rimessi alla competenza

diocesana non sono numerosi, perché saggiamente il codice riserva molti adattamenti in materia amministrativa alla conferenza episcopale, attribuendone alcuni anche alla provincia e alla regione ecclesiastica. Ciò è saggio, dal momento che nell'ambito amministrativo, che tocca anche i diritti delle persone fisiche e soprattutto di quelle giuridiche, è opportuno – e talora richiesto dalla stessa giustizia – che sia garantita una certa uniformità normativa tra Chiese vicine. Questa esigenza è rafforzata dal fatto che le Chiese della medesima conferenza episcopale appartengono spesso a un'unica nazione e di conseguenza fanno riferimento a un contesto normativo statale omogeneo, con il quale è inevitabile porsi in relazione.

d. La pluralità delle fonti: il diritto civile e la sua canonizzazione

Un'altra fonte normativa da cui ricavare le disposizioni che interessano l'amministrazione degli enti e i beni della Chiesa è quella del cosiddetto diritto civile. Tale espressione deve essere interpretata correttamente: in ambito ecclesiale non si riferisce a una branca del diritto distinta dal diritto penale, da quello amministrativo o costituzionale, ma al diritto proprio della comunità politica distinta da quella ecclesiale. Il diritto civile gioca un ruolo su più piani nel configurare il quadro normativo in cui inserire l'amministrazione di enti e beni ecclesiali. Un primo ambito è dato dal fenomeno poco conosciuto della *canonizzazione* della legge civile (can. 22). In alcune precise materie, l'ordinamento della Chiesa non offre disposizioni proprie, ma recepisce al proprio interno – facendole quindi diventare vere e proprie norme canoniche – le leggi civili, con il solo limite che non siano contrarie al diritto divino o a disposizioni canoniche. Nella nostra materia ciò avviene ad esempio per i contratti (can. 1290) e per la prescrizione (can. 197). In termini generali, quindi, se un contratto è invalido dal punto di vista della legge civile, lo è anche per l'ordinamento della Chiesa con tutte le conseguenze del caso.

e. La pluralità delle fonti: il diritto concordatario

Un secondo ambito è quello proprio delle nazioni in cui i rapporti tra Stato e Chiesa sono retti da accordi concordatari. In questo caso occorre distinguere tra più livelli. Un primo livello normativo è quello degli accordi concordatari (in Italia ci si deve riferire all'Accordo di revisione del concordato lateranense, con annesso protocollo, del 18 febbraio 1984) e delle normative di derivazione concordataria elaborate pariteticamente tra le parti e fatte proprie dai due ordinamenti (in Italia è il caso della *Norme circa gli enti e beni ecclesiastici in Italia*, divenute nell'ordinamento italiano la legge 20 maggio 1985, n. 222). È bene ricordare che tali accordi e normative fanno parte a tutti gli effetti anche del diritto canonico, essendo stati promulgati nel bollettino ufficiale della Santa Sede (gli *Acta Apostolicae Sedis*). Attraverso la loro ricezione entrano, quindi, nell'ordinamento della Chiesa anche norme proprie dello Stato italiano a cui essi rinviano. Viceversa, per il fatto che tali accordi e normative sono fatti propri dall'ordinamento statale italiano, acquistano valenza giuridica anche in questo ambito norme propriamente canoniche. Da ciò consegue che l'assenza dei cosiddetti controlli canonici – ad esempio la mancata licenza del Vescovo diocesano per alienare determinati beni di una parrocchia – rende invalido l'atto anche in sede civile.

f. La pluralità delle fonti: le normative civili che interessano enti e beni ecclesiastici

Oltre la normativa concordataria o di derivazione concordataria, esistono nell'ordinamento italiano una serie di disposizioni che riguardano gli enti e i beni della

Chiesa. Alcune di esse si riferiscono specificamente agli enti ecclesiastici e ai beni ecclesiali: è il caso del recente regolamento sulla concessione dei beni demaniali (dPR 13 settembre 2005, n. 296), che prevede un particolare trattamento in rapporto ai beni dati in uso o in locazione agli enti ecclesiastici e nei confronti di abbazie, certose e monasteri. Spesso la normativa civile contiene disposizioni che non si applicano solo alle realtà della Chiesa cattolica, ma prendono in considerazione anche altre confessioni religiose con le quali lo Stato abbia stipulato patti, accordi e intese.

Esistono poi norme che si riferiscono a specifiche categorie di enti o di attività a cui sono riconducibili gli enti ecclesiastici: basti citare la categoria degli *enti non commerciali* – concetto in bilico tra la normativa tributaria e quella civilistica – che comprende anche gli enti ecclesiastici, pur con le loro peculiarità.

Altre disposizioni hanno un carattere più generale, ma interessano anche gli enti ecclesiastici perché riguardano genericamente gli enti o l'amministrazione dei beni di qualunque soggetto nell'ambito dell'ordinamento italiano, o perché si riferiscono ad attività che gli enti della Chiesa possono gestire come qualunque altro soggetto, secondo il principio affermato nell'art. 15 della legge n. 222/1985: «Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, alle condizioni previste dall'articolo 7, n. 3, secondo comma, dell'accordo del 18 febbraio 1984». Tali condizioni sono quelle dell'assoggettamento «alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime», ma «nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti». Occorre prendere atto con favore che tale ultimo principio pare più tenuto presente che in passato da parte del legislatore civile. Non si tratta di rivendicare privilegi o trattamenti di favore per gli enti, ma di salvaguardare la vera libertà religiosa che, intesa in modo non astratto, comporta il rispetto della struttura propria di ciascuna confessione religiosa, fatti salvi i principi costituzionali in materia. Un recente esempio di una norma di settore nella quale si è più volte fatto riferimento alla specificità degli enti ecclesiastici è il decreto legislativo sulla disciplina dell'impresa sociale.

Per completezza bisogna poi ricordare che l'ordinamento giuridico italiano non si esaurisce nella produzione legislativa statale, ma vede anche l'intervento di altri soggetti infrastatali, anzitutto le regioni, che pur non avendo competenza specifica in materia ecclesiastica, producono disposizioni che spesso riguardano i nostri enti. Le regioni, infatti, hanno acquistato e probabilmente acquireranno ancor più competenza in materie che possono interessare da vicino gli enti ecclesiastici e le loro attività. Anche la normativa regionale deve quindi essere tenuta presente quando si tratta di domandarsi quali sono le fonti normative che regolano l'amministrazione degli enti e dei beni della Chiesa in Italia.

L'Istruzione amministrativa come strumento per orientarsi nella pluralità delle fonti

La complessità delle fonti che si è andata delineando e di cui si è ritenuto opportuno evidenziare i principi rende evidente la necessità di poter disporre di un testo che, pur non pretendendo di riassumere tutta la normativa, sia di orientamento per un approccio unitario al tema dell'amministrazione degli enti e dei beni della Chiesa. È chiaro infatti che gli operatori del settore sentono l'esigenza di avere uno strumento che in maniera sintetica e ragionata presenti l'essenziale della normativa che riguarda gli enti e l'amministrazione dei beni loro affidata.

L'IMA nasce quindi anche da questa concreta esigenza. Essa non vuole, né potrebbe, sostituire la normativa con le sue diverse e complesse fonti, ma si propone come una

sintesi della medesima con alcune indicazioni per ben orientarsi nella sua applicazione. Proprio per questa ragione, l'IMA si apre con un capitolo dedicato alle fonti del diritto amministrativo patrimoniale.

La prima edizione dell'Istruzione, ponendosi a qualche anno di distanza dalla promulgazione del codice di diritto canonico e soprattutto dall'Accordo di revisione del concordato, intendeva favorire una comprensione unitaria di queste due principali fonti normative e delle disposizioni da esse derivate con il fine pratico di una loro corretta prima applicazione. A ben vedere, non si trattava di una "prmissima" applicazione, perché si era ormai nel 1992 e il codice di diritto canonico, integrato da alcune delibere della CEI, era in vigore da parecchi anni. Anche la riforma degli enti ecclesiastici e del sistema di sostentamento del clero aveva preso avvio fin dal 1985. A ciò si deve aggiungere che la necessità di far comprendere le disposizioni e di accompagnarne l'attuazione in sede nazionale e locale aveva trovato un prezioso supporto nelle circolari elaborate dall'apposito Comitato della CEI (ora denominato Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici) e in alcune lettere del Segretario Generale della CEI. Del resto, volendo offrire un testo che fosse coerente con la normativa, basato su un'interpretazione condivisa e sostenibile e adeguato alle esigenze reali, era inevitabile lasciar trascorrere qualche anno e far decantare un minimo di riflessione anche teoretica basata sull'esperienza. Chi pratica il diritto sa quanto è importante la prassi come modalità per precisare una norma nuova, per interpretarla, applicarla e verificarla sul campo.

A distanza di tempo occorre riconoscere che l'Istruzione del 1992 ha conseguito efficacemente lo scopo di presentare in modo unitario l'insieme della normativa proveniente da una pluralità di fonti, offrendo anche un indirizzo sostanzialmente sicuro – perché in parte già sperimentato – per la sua applicazione.

L'Istruzione in materia amministrativa come risposta all'esigenza di uniformità anche nei confronti dell'amministrazione pubblica e dei terzi

C'è un altro motivo che ha spinto la CEI a predisporre e a pubblicare un'istruzione in materia amministrativa e a curarne una seconda edizione. Tale ragione è emersa sempre più chiaramente nel corso degli anni: la necessità di fare in modo che le oltre duecento diocesi italiane, pur senza perdere la propria individualità, assumessero in tale ambito un comportamento sostanzialmente conforme nei confronti dell'amministrazione pubblica e dei terzi. Già si diceva che una difformità troppo accentuata, soprattutto nell'amministrazione degli enti e dei beni in territori molto vicini, può creare inutili disparità, essere di ostacolo per proficue collaborazioni, complicare i rapporti con i terzi, se non addirittura dar luogo a vere ingiustizie.

L'esigenza di una sostanziale uniformità normativa e applicativa in materia amministrativa è anche motivata dall'opportunità di favorire il più possibile un comportamento omogeneo da parte delle realtà ecclesiali nel contesto degli accordi concordatari con lo Stato e delle intese con le regioni. Presentarsi di fronte allo Stato, alle regioni e comunque all'amministrazione pubblica in maniera unitaria non solo rafforzerebbe la posizione della Chiesa italiana in caso di eventuali controversie, ma è anche di aiuto alla stessa pubblica amministrazione, che non deve districarsi a fatica tra normative e modi di applicazione troppo diversi. È corretto chiedere ai funzionari pubblici che trattano con le nostre realtà conoscenza e rispetto della struttura e dell'ordinamento articolato della Chiesa, ma non si può domandare loro di essere "superesperti" in diritto canonico... La stesso può dirsi anche per i soggetti privati che a

vario titolo si rapportano in ambito amministrativo, economico e finanziario con gli enti ecclesiastici. L'IMA con il suo impianto unitario e preciso – pur rivolgendosi primariamente all'interno del mondo ecclesiale – viene incontro anche a queste esigenze di rapporto con l'amministrazione pubblica e con i terzi, favorendo in loro la conoscenza della nostra complessa realtà e garantendo così alla Chiesa una sostanziale correttezza e serenità di relazioni.

L'Istruzione in materia amministrativa come strumento formativo e come stimolo a iniziative simili

Occorre poi accennare a un'altra motivazione che ha portato all'elaborazione dell'IMA: si tratta dello scopo formativo. Pur non proponendosi come manuale di studio, l'Istruzione del 1992 ha di fatto costituito un ottimo strumento di conoscenza e di formazione per quanti operano nel campo dell'amministrazione degli enti e dei beni della Chiesa. Non ho timore di affermare che per una persona minimamente introdotta nel contesto ecclesiale, con una sufficiente cultura di base, meglio se accompagnata da una specifica competenza tecnica, la lettura, lo studio, la consultazione dell'IMA ha offerto e offre una base sufficiente per il proprio lavoro di economo, di amministratore, di tecnico a servizio degli enti ecclesiastici.

Su questa linea occorre ricordare e apprezzare un fenomeno interessante: l'Istruzione del 1992 è stata di stimolo e ha fornito il materiale e lo schema per iniziative analoghe a livello locale. Ciò è avvenuto nella forma di istruzioni promulgate in sede regionale o diocesana o nella pubblicazione di *vademecum* per l'amministrazione di parrocchie e di enti ecclesiastici, che sono stati strumenti utilissimi per la conoscenza della normativa – integrata con le disposizioni locali – e per la formazione capillare di economi, amministratori degli enti e membri dei consigli per gli affari economici.

Perché una seconda edizione dell'Istruzione in materia amministrativa?

Per completare questa presentazione d'insieme, è necessario rispondere a due ulteriori domande: perché si è ritenuta necessaria una seconda edizione dell'Istruzione pubblicata nel 1992? Quali sono le sue caratteristiche specifiche?

È facile rispondere alla prima questione. Un'istruzione, infatti, fa riferimento anzitutto alla normativa che è chiamata a chiarire e a rendere più facilmente applicabile, secondo la definizione contenuta nel can. 34: «Le istruzioni, che propriamente rendono chiare le disposizioni delle leggi e sviluppano e determinano i procedimenti nell'eseguirle...». Essa, quindi, deve necessariamente seguire l'evoluzione della normativa di riferimento per essere aggiornata e favorire la conoscenza delle disposizioni, la loro corretta e uniforme applicazione e la formazione degli operatori.

L'evoluzione nel tempo non riguarda però solo la normativa, ma anche la sua applicazione concreta e più in generale alcuni aspetti della vita della Chiesa che sotto il profilo amministrativo sono stati meglio definiti o hanno richiesto nuovi approfondimenti.

Vista la buona accoglienza della prima edizione dell'Istruzione e la sua effettiva utilità, i Vescovi hanno ritenuto opportuno non perdere uno strumento così prezioso e quindi promuoverne l'aggiornamento in riferimento all'evoluzione della normativa, alla sua applicazione e alle questioni più attuali.

Nel periodo dal 1992 al 2005 la legislazione in materia di enti e beni ecclesiastici non ha subito variazioni accentuate: si sono avuti però interventi normativi o interpretativi su punti di un certo rilievo. Tra questi, si possono ricordare anzitutto i risultati della

Commissione paritetica tra l'Italia e Santa Sede – i cui lavori si sono conclusi nel 1997 – che ha risolto una serie di controversie interpretative in materia di riconoscimento degli enti ecclesiastici e di finanziamento dell'edilizia di culto. Per quanto concerne il primo ambito, si è chiarito che gli enti ecclesiastici non sono enti civili con qualche peculiarità, bensì enti nati nell'ordinamento della Chiesa che vengono recepiti come tali nell'ordinamento dello Stato, sia pure a determinate condizioni.

Di notevole interesse è stata l'evoluzione in materia fiscale (con riflessi anche in campo civilistico) concernente il cosiddetto *non profit*, con l'invenzione delle ONLUS e la promulgazione di disposizioni riferite alle associazioni, alle fondazioni e alle ex-IPAB. È opportuno in proposito ricordare che la normativa fiscale è in continuo e spesso non lineare cambiamento: perciò l'IMA, anche nella seconda edizione, si limita a presentare solo alcuni principi generali e a offrire taluni orientamenti.

In ambito canonico e concordatario, la materia del sostentamento del clero ha trovato un equilibrio sostanzialmente definitivo con una serie di interventi normativi, formulati a partire dall'esperienza. Per tale motivo si è deciso di dedicare un capitolo specifico, il settimo, alla trattazione dell'istituto diocesano per il sostentamento del clero, evidenziandone meglio l'autonomia e il rapporto con il Vescovo/Ordinario diocesano e gli organismi diocesani di controllo¹.

L'esperienza maturata nel corso degli anni è stata preziosa anche per quanto riguarda il delicato tema della gestione degli immobili parrocchiali (cf. nn. 115-118). Si tratta di edifici, con le aree annesse, che per loro natura sono destinati ad attività pastorali, nati il più delle volte con il concorso e la generosità dei fedeli, e che quindi devono essere salvaguardati nella loro finalità pastorale sia quando sono usati direttamente dalla parrocchia, sia quando sono dati in uso a terzi.

Un altro punto in cui l'Istruzione è stata aggiornata e precisata partendo dalla concreta esperienza è quello del rapporto tra l'amministrazione dell'ente diocesi e le varie attività che in qualche maniera sono riconducibili a essa. Tali attività devono fare sempre riferimento al Vescovo, al consiglio per gli affari economici della diocesi e all'economista diocesano, pur mantenendo autonomia e agilità di azione: si pensi, ad esempio, alla Caritas diocesana.

Bisogna inoltre tenere presente che si è preferito non allargare il campo di attenzione dell'IMA a settori che, pur avendo evidentemente aspetti amministrativi, paiono

¹ Occorre segnalare, a questo proposito, che mentre il testo del capitolo settimo corrisponde perfettamente alle prescrizioni dello statuto-tipo vigente previsto per gli istituti diocesani per il sostentamento del clero (in particolare alla lett. b dell'art. 11, modificata rispetto al testo originario con delibera approvata dalla XLV Assemblea Generale della CEI: in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana* 1999, 3/98-99), non altrettanto precisione si deve rilevare nella *Tabella dei controlli canonici sugli atti di straordinaria amministrazione* riportata nell'Allegato B dell'IMA. In particolare, nella colonna concernente gli istituti diocesani per il sostentamento del clero, occorre sostituire nella prima riga la dizione «nessuna autorizzazione» con il seguente testo che riprende il primo asterisco della lett. b dell'art. 11 dello statuto-tipo: «licenza dell'ordinario diocesano per i soli beni immobili di valore superiore a quello minimo determinato dal Vescovo diocesano in forza del can. 1281, § 2». Nella stessa linea occorre precisare che i riferimenti all'istituto diocesano per il sostentamento del clero contenuti nel facsimile del *Decreto di determinazione degli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano* (cfr. can. 1281 § 2), riportato nell'Allegato C dell'IMA, sono da intendere in senso esemplificativo a titolo di promemoria: il decreto vescovile, emanato in forza del can. 1281 § 2, ha infatti efficacia solo nei confronti delle persone giuridiche prive di statuti o i cui statuti tacciono in materia di atti di straordinaria amministrazione, cosa che non avviene per gli istituti diocesani (quali siano per loro gli atti di straordinaria amministrazione è determinato dall'art. 11 del loro statuto-tipo).

meritevoli di una trattazione di carattere complessivo *ad hoc*: è il caso dei beni culturali ecclesiastici e della *privacy*.

Quanto, infine, allo stile con cui è stata elaborata la seconda edizione, occorre dire che, in linea generale, si è provveduto a ripulire il linguaggio dalle espressioni che potevano suonare enfatiche o non più adatte al presente, evitando nella misura del possibile le ripetizioni, ma anche garantendo la possibilità di una consultazione per temi per non trascurare l'intento pratico e anche formativo del documento. In particolare, il capitolo ottavo dedicato parrocchia si presenta tendenzialmente completo in vista di un suo utilizzo immediato da parte dei parroci e dei loro collaboratori, anche a costo di qualche ripetizione rispetto ad altre parti del testo.

Conclusione

È nella natura delle cose che l'Istruzione, anche nella sua seconda edizione, non resti aggiornata per molto tempo, pur proponendosi per gli anni a venire quale riferimento fondamentale per la preparazione e la formazione degli economisti e degli amministratori degli enti ecclesiastici. Posso assicurare che il Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici, al cui lavoro si deve la stesura materiale del testo, è impegnato a continuare lo studio e l'approfondimento di temi e questioni che via via emergeranno, elaborando e trasmettendo ai Vescovi, quando sarà il caso, apposite circolari, destinate ad affiancare quei *vademecum* elaborati in sede locale che è auspicabile vedano la luce o siano aggiornati sulla spinta della nuova Istruzione della CEI.